

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2022.2

Sentenza del 6 giugno 2023

Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Fiorenza Bergomi,
Presidente del Collegio giudicante,
Monica Galliker e Alberto Fabbri,
Cancelliera Aline Talleri

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold,

contro

A., difeso dall'avv. di fiducia Mario Postizzi,

Oggetto

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, falsità in documenti, infrazione alla legge federale sugli stranieri
Rinvio da parte del Tribunale federale

La Corte pronuncia:

- 1.** A. è assolto dai capi d'accusa 1.2.1.1, 1.2.1.2.1-1.2.1.2.5, 1.2.1.2.14, 1.2.1.2.17, 1.2.1.2.21, 1.2.1.2.23, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.26, 1.2.1.2.27, 1.2.2.4-1.2.2.6.

- 2.** A. è riconosciuto autore colpevole di:
 - 2.1** carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305^{er} CP), in relazione ai capi d'accusa 1.2.1.2.6-1.2.1.2.13, 1.2.1.2.15-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.25;
 - 2.2** ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), in relazione ai capi d'accusa 1.2.2.1-1.2.2.3 e 1.2.2.7;
 - 2.3** ripetuto inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr), in relazione ai capi d'accusa 1.2.3.1 (in complicità ex art. 25 CP) e 1.2.3.2.

- 3.** A. è condannato a una pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere, di fr. 310.– cadauna.

L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni.

- 4.**
 - 4.1** A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 7'500.–, in relazione al procedimento SK.2017.44.

A copertura delle spese procedurali del procedimento SK.2017.44 viene ordinata la compensazione con le pretese d'indennizzo riconosciute ad A. (art. 442 cpv. 4 CPP).
 - 4.2** Le spese procedurali per il presente procedimento SK.2022.2 sono poste a carico della Confederazione.

- 5.** Le pretese a titolo di indennizzo sono accolte in ragione di fr. 66'000.– (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), da dedursi eventuali anticipi già versati.

- 6.** È ordinato il dissequestro di :
 - 6.1** quota di comproprietà di 20/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A.;
 - 6.2** 20%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali, presenti sulla relazione n. 2 intestata a B., A. e C. presso banca D.;
 - 6.3** 30%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali presenti sulla relazione n. 3 intestata a E. Sagl presso banca D.;
 - 6.4** eventuali ulteriori beni o valori patrimoniali a lui riconducibili.

La Presidente del Collegio giudicante notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica comunicandone i considerandi essenziali.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

Intimazione del dispositivo a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold
- Avv. Mario Postizzi

Comunicazione a (raccomandata):

- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)
- Segreteria di Stato della Migrazione SEM

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)
- Segreteria di Stato della Migrazione SEM

Informazione sui rimedi giuridici

Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda **entro 10 giorni** dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP).

Appello alla Corte d'appello del Tribunale penale federale

L'appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale **entro 10 giorni** dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l'art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La Corte d'appello può esaminare per esteso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello **entro 20 giorni** dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d'appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugunate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Rispetto dei termini

Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).